PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLA SCUOLA NEL TRIENNIO DAL 1962 AL 1965

Art. 42

Contributo ordinario dello Stato alle Università

Con effetto dall'esercizio finanziario 1962-1963 l'ammontare complessivo dei contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria, esistenti e riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge, e' elevato a lire 8.400 milioni. Tale contributo e' aumentato di lire 350 milioni annui in ciascuno degli esercizi finanziari successivi fino a raggiungere, con l'esercizio finanziario 1964-65, la somma di lire 9.100 milioni. Dallo stesso esercizio finanziario 1962-63 l'ammontare, complessivo dei contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento degli Istituti scientifici speciali, degli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e delle scuole di ostetricia e' elevato a lire 1 miliardo. La determinazione della misura del contributo da corrispondere a ciascuna Universita' e a ciascun Istituto e' effettuata dal Ministro per la pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto conto delle esigenze di funzionamento dei singoli Enti, del numero, del tipo e delle particolari esigenze delle Facolta' e della popolazione scolastica. Il decreto di ripartizione e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Versione in vigore dal 23 agosto 1962, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965
Estremi	Legge 24 luglio 1962, n. 1073
Titolo	III — Dotazioni tecnico-scientifiche - contributi e agevolazioni per le Università - Incremento di organici
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 agosto 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-per-lo-sviluppo-della-scuola-nel-triennio-dal-1962-al/art-42-contributo-ordinario-dello-stato-alle-universita

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it